



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Caltagirone

REGOLAMENTO
ORGANISMO di COMPOSIZIONE
della CRISI da SOVRAINDEBITAMENTO
dell'ODCEC di CALTAGIRONE

Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 23 gennaio 2020



Indice

Articolo 1 – OGGETTO	3
Articolo 2- FUNZIONI E OBBLIGHI	3
Articolo 3 – ISCRIZIONE	3
Articolo 4 -FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI	3
Articolo 5 – ORGANI	3
Articolo 6 – REFERENTE	4
Articolo 7 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	5
Articolo 8 – GESTORE DELLA CRISI	5
Articolo 9 – ACCETTAZIONE DELL’INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DELGESTORE	6
Articolo 10 – REQUISITI DI PROFESSIONALITA’ ED ONORABILITA’ DEL GESTORE	6
Articolo 11 – AUSILIARI DEL GESTORE	6
Articolo 12 – RINUNCIA DELL’INCARICO	7
Articolo 13 – INCOMPATIBILITA’ E DECADENZA	7
Articolo 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA	7
Articolo 15 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE	8
Articolo 16 – RESPONSABILITA’	9
ALLEGATO “A”	10
REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CALTAGIRONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014	10



Articolo 1 – OGGETTO

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caltagirone (di seguito "Organismo"), che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Articolo 3 – ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell'Organismo, vale a dire il Presidente dell'Ordine territoriale di Caltagirone, ovvero il referente in qualità di suo procuratore, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 4 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6 del decreto n. 202/2014, così come integrato dall'art. 19 relativamente alla "Disciplina transitoria".

Articolo 5 – ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti



i seguenti organi:

- a) un referente;
- b) una segreteria amministrativa.

Articolo 6 – REFERENTE

Il referente è la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal presente regolamento, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi.

Il referente dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

Il referente dura in ogni caso in carica fino alla scadenza del Consiglio dell'Ordine che lo ha nominato. In caso di rinnovo o di commissariamento dell'Ordine, il referente rimane in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Il referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato "A").

Il referente, sentito il Consiglio dell'Ordine, cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo ed inoltre:

- esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- effettua un sommario esame delle domande presentate;
- nomina o sostituisce il gestore della crisi;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;
- presenta al Consiglio dell'Ordine il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'Organismo superiori ad euro 500,00 (cinquecentomilavirgolazerozero) deliberati dal referente, dovranno essere approvati dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caltagirone, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal referente stesso.

Il referente è, altresì, obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.



Articolo 7 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La segreteria amministrativa, è composta da un segretario nominato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caltagirone e da collaboratori, il cui numero è determinato di volta in volta in base alle esigenze manifestate dal referente, con compiti operativi scelti dallo stesso Consiglio dell'Ordine, preferibilmente tra il suo personale dipendente.

Essa ha sede presso l'Organismo.

La segreteria dell'Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La segreteria tiene un registro, anche in formato elettronico con le annotazioni, per ogni procedimento di sovraindebitamento, relative a

- a. numero d'ordine progressivo;
- b. dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento;
- c. gestore della crisi delegato;
- d. durata del procedimento e al relativo esito.

La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo p.e.c.

La segreteria, ricevuta la domanda:

- a. verifica la sussistenza dei presupposti formali di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- b. effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;

Verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese sostenute e dei compensi spettanti all'Organismo.

Articolo 8 – GESTORE DELLA CRISI

Il gestore della crisi, come definito dal D.M. 202/2014, è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.

La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

Il gestore della crisi può essere composto da non più di tre componenti.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione (quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice).



La nomina del gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014 e nel rispetto del codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Articolo 9 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il gestore della crisi comunica, entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo P.E.C., l'accettazione dell'incarico.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c. e, comunque, in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità.

Il gestore della crisi, prima di dare inizio alla gestione dell'affare, sottoscrive la dichiarazione di cui al comma 3, lettera a) dell'art.11 del decreto n.202/2014 e la rende nota al tribunale a norma dell'art.10, comma 2, dello stesso decreto.

A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Articolo 10 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014. Il gestore della crisi deve inoltre:

- a. essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
- b. non aver subito provvedimenti disciplinari definitivi negli ultimi 5 anni;
- c. essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale quale gestore della crisi;
- d. essere in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata e firma digitale.

Articolo 11 – AUSILIARI DEL GESTORE

Il gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni.



Il gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Il gestore può avvalersi, pertanto, dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

Articolo 12 – RINUNCIA DELL'INCARICO

Il gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'Organismo e del Referente tramite PEC.

In caso di rinuncia il Referente provvede alla sostituzione del Gestore e ne informa tempestivamente il debitore.

Si applica l'art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 13 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall'incarico come gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'organismo medesimo.

Non possono essere nominati come Gestori e, se nominati, decadono coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

Articolo 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto n. 202/2014.

I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai



dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge n. 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Gli iscritti all'Albo sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 139/2005.

Articolo 15 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

Le somme dovute dal debitore comprendono quelle per il Gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese per l'Organismo.

In difetto di accordo con il debitore, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202/2014.

Al momento del conferimento dell'incarico l'Organismo comunica al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico, indicando i dati della polizza assicurativa di cui all'art. 4, comma 3 lett. c) D.M. 202/2014.

La misura del compenso è previamente resa nota dall'Organismo al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensivo di spese, oneri e contributi.

All'organismo è dovuto dal debitore un importo non inferiore ad euro 200,00 (duecento/00) oltre oneri come per legge, quale acconto, a titolo di fondo spese non ripetibile, sul compenso complessivo determinato sulla base dei parametri previsti dagli artt. 16 e 14, comma 3, del d.m. 202/2014, ed avuto riferimento al valore complessivo dell'attivo e del passivo dichiarato all'atto della proposta di accordo o della proposta di piano e della complessità della questione.

Tale acconto potrà essere determinato anche in relazione alle ipotesi declinate nella sezione seconda della legge 3/2012, relativamente alla liquidazione del patrimonio.

L'acconto deve essere versato dal debitore istante a mezzo bonifico bancario al deposito della domanda presso l'Organismo a cui dovrà essere allegata la ricevuta del bonifico effettuato.

All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura indicata dall'art. 14, terzo comma, del D.M. 202/2014.

L'eventuale conguaglio, dopo la verifica della documentazione, dovrà essere versato entro 7 giorni dalla data di richiesta inoltrata al debitore, o al suo delegato, a mezzo della segreteria dell'organismo.

Il saldo del compenso, detratti gli eventuali acconti, dovrà essere versato dal debitore, successivamente all'omologa del piano da parte del tribunale, con la tempistica prevista nel piano del consumatore ex articolo 12 - bis della legge n. 3/2012 o nell'accordo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2012.



Tutti i versamenti dovranno essere effettuati dal debitore a mezzo di bonifico bancario.

L'acconto e il saldo, al netto delle spese generali di cui all'art 14, terzo comma, del D.M. N. 202/2014, saranno, in via generale, così ripartiti:

- 70% in favore del gestore della crisi;
- 5% in favore del referente;
- il restante 25% sarà trattenuto dall'organismo per i costi di amministrazione.

La percentuale di compenso destinata al gestore e/o referente è da intendersi comprensiva del contributo previdenziale e di ogni onere accessorio comunque qualificato e/o denominato, cosicché il gestore e/o il referente non sarà autorizzato a gravare l'OCC di costi aggiuntivi per il pagamento dei suddetti oneri.

La ripartizione del compenso spettante al gestore e al referente sarà effettuata, in percentuale, solo sulle somme effettivamente corrisposte dal debitore all'organismo.

Nessun compenso potrà essere imputato all'organismo prima dell'effettivo incasso, in acconto ed a saldo, della procedura avviata ovvero conclusa.

Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, il referente ha diritto al compenso maturato e sarà liquidato all'effettivo introito delle procedure dallo stesso gestite.

Il gestore ha diritto al rimborso delle spese da parte dell'organismo delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico, a condizione che le stesse siano necessarie o manifestamente utili per l'esecuzione dell'incarico stesso e, nel caso in cui le stesse superano il valore di euro 300,00, previamente autorizzate dal referente. Le spese verranno rimborsate a condizione che vengano versate dal debitore.

In caso di recesso, revoca e/o sostituzione dalla carica di gestore e/o referente agli stessi professionisti andranno corrisposti i compensi in funzione dello stato di avanzamento della pratica e comunque, nel caso in cui la relazione e/o attestazione del gestore non sia stata completata, in percentuale non superiore al 60% del compenso complessivo.

Il compenso da parte del debitore è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012.

Articolo 16 – RESPONSABILITA'

L'Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.



ALLEGATO “A”

**REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI
DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELL’ORDINE DEI**



**DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CALTAGIRONE, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014**

Articolo 1 - Indipendenza

Il gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale né familiare né commerciale né lavorativo.

Il gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - Imparzialità

Il gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 - Neutralità

Il gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento.

Articolo 4 - Integrità

È fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 - Competenza

Il gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina il gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 6 - Diligenza e operosità

Il gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.



Articolo 7 - Riservatezza

Il gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 8 - Correttezza e lealtà

Il gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.